


CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO CALEFFI SpA



1.	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	ORDINI	3
3.	PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	4
4.	CONSEGNA E IMBALLO	5
5.	CONTROLLO ED ACCETTAZIONE	7
6.	GARANZIA	8
7.	AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA	10
8.	RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELLA POLITICA AZIENDALE	10
9.	ANNULLAMENTO DELL'ORDINE, TERMINE E RISOLUZIONE	11
10.	FORZA MAGGIORE	11
11.	CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO	12
12.	DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	12
13.	VALIDITÀ DELL'ORDINE E DELLE CGA	13
14.	UNICITÀ DELL'ORDINE E DELLE CGA	13
15.	PRIVACY: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
16.	LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE	14
17.	SOTTOSCRIZIONE DEL FORNITORE	14

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti *Condizioni Generali di Acquisto* (di seguito, le "CGA") costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni ordine d'acquisto (di seguito, l'"Ordine") di materiali, macchinari, beni, opere e servizi di ogni genere (di seguito, i "Beni"), formulato da CALEFFI SpA al fornitore dei Beni (di seguito, il "Fornitore").
- 1.2. Il Fornitore, all'accettazione dell'Ordine di CALEFFI, rinuncia espressamente alle proprie condizioni di vendita e/o condizioni generali, se esistenti, ed accetta i termini e le condizioni contenute nelle CGA. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita e/o condizione generale del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle CGA sarà valida soltanto nel caso di specifica deroga convenuta per iscritto con CALEFFI. Diversamente prevarranno tra le Parti solo ed esclusivamente le presenti CGA.
- 1.3. Le presenti CGA si applicano a tutti gli Ordini e a tutte le forniture di Beni eseguite e da eseguire, fino ad una nuova edizione delle stesse CGA.

2. ORDINI

- 2.1. L'Ordine e le eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, completo di tutti i suoi elementi - ivi compreso il numero e/o il codice identificativo, la descrizione dei beni, dell'opera e dei servizi forniti, le eventuali specifiche o il capitolato, le eventuali procedure di verifica e di collaudo dell'opera e dei servizi, il prezzo dei beni e il corrispettivo dell'opera e dei servizi, i termini di esecuzione dell'opera e dei servizi - sarà formulato e confermato per iscritto, mediante posta elettronica o fax o altro mezzo telematico idoneo a provarne l'esistenza, il contenuto e la provenienza.
- 2.2. L'Ordine s'intende definitivo, valido, efficace e vincolante in tutti i suoi elementi e tutte le sue clausole con la ricezione di CALEFFI della conferma d'ordine (di seguito, "CDO") del Fornitore. La CDO dovrà pervenire a CALEFFI per iscritto, via posta elettronica o via fax, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordine, ferma restando la facoltà di CALEFFI di ritenere, a sua discrezione, efficace la CDO tardiva, ricevuta dopo detto termine con dichiarazione esplicita. In caso di mancata conferma dei termini di consegna indicati nell'Ordine, resta inteso che l'Ordine sarà considerato concluso solo in caso di dichiarazione di accettazione esplicita di CALEFFI, in assenza della quale l'Ordine non potrà essere considerato concluso. L'assenza della CDO, s'intende come l'espressa accettazione del Fornitore delle CGA e delle condizioni indicate nell'Ordine, con la tacita rinuncia del Fornitore alle proprie condizioni di vendita ferma restando, in questo caso, la facoltà di CALEFFI di rifiutare la prestazione tardiva e di annullare l'Ordine. Resta inoltre inteso che la conoscenza e l'espressa accettazione delle CGA non possono in alcun caso essere interpretate dal Fornitore come prova di un'ipotetica trattativa precontrattuale o di un affidamento o di una mera aspettativa del Fornitore astrattamente inerenti un possibile obbligo di CALEFFI ad inoltrare ordini o commissioni o incarichi al Fornitore, se non quelli convenuti in un Ordine confermato per iscritto da CALEFFI, secondo quanto previsto nel presente art. 2 delle CGA.
- 2.3. CALEFFI potrà modificare, sospendere, revocare e/o annullare un Ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura ed eseguire l'Ordine e anche qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di crisi o di difficoltà economica e le sue condizioni patrimoniali o economiche o finanziarie tali da rendere incerta la regolare esecuzione della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie, e ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente punto 2.2 e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive o lo stesso Fornitore sia stato interessato da una procedura concorsuale diversa dal fallimento.

3. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 3.1. Il prezzo della fornitura dei Beni è il prezzo indicato nell'Ordine o quello determinabile risultante dalle formule di calcolo eventualmente contenute nell'Ordine o stipulate per iscritto tra le Parti.
- 3.2. Il prezzo dei Beni oggetto dell'Ordine è sempre concordato come fisso, invariabile e non soggetto ad adeguamenti risultanti da variazioni del costo del materiale, della manodopera e/o dei tassi di cambio, dalla data dell'Ordine fino al suo perfetto adempimento o risoluzione o annullamento. Il Fornitore rinuncia espressamente all'applicazione di quanto previsto agli art.1467 e/o 1664 del Codice Civile.
- 3.3. Salvo diversi accordi, il prezzo dei Beni oggetto dell'Ordine s'intende:
- 3.3.1. Comprensivo di imballaggio standard e di ogni costo, rischio e profitto connesso all'esecuzione dell'Ordine, ivi compresi quelli per verifiche e collaudi, in caso di appalto d'opera o di servizi; nessun onere aggiuntivo, di alcun genere è ammesso se non previamente concordato per iscritto da CALEFFI e indicato nell'Ordine.
- 3.3.2. Reso DAP ("Delivered At Place" – reso sdoganato al luogo di destinazione, INCOTERMS 2010 e sue eventuali modificazioni), presso il luogo di consegna del Bene indicato sull'Ordine, con assunzione da parte del Fornitore dei rischi e dei costi di trasporto, nonché dei costi di assicurazione, con obbligo del Fornitore di inoltrare a CALEFFI ogni informazione e comunicazione occorrente affinché la presa in consegna dei Beni avvenga nel modo più rapido ed efficiente possibile.
- 3.4. Se non diversamente concordato tra le Parti e/o riportato per iscritto nell'Ordine, il pagamento sarà effettuato, a discrezione di CALEFFI:
- 3.4.1. con Ricevuta Bancaria a 120 (centoventi) giorni, dalla fine del mese di consegna, al giorno 10 del mese successivo. Il pagamento è subordinato al controllo di CALEFFI della fattura.
- 3.4.2. con Bonifico Bancario a 120 (centoventi) giorni, dalla fine del mese di consegna. Il pagamento è subordinato al controllo di CALEFFI della fattura.
- 3.5. I termini di pagamento sono sempre indicati sull'Ordine ed in nessun caso sono accettati ulteriori addebiti, anche di interessi, non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.
- 3.6. La fattura del Fornitore dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, le informazioni indicate sull'Ordine per permetterne l'identificazione ed il controllo delle forniture. In particolare, la fattura dovrà includere:
- 3.6.1. Riferimento al numero d'Ordine indicato da CALEFFI;
- 3.6.2. Riferimento al Documento di Trasporto dei Beni;
- 3.6.3. Quantità, tipo dei Beni con eventuale codice e prezzo.
- 3.7. Le fatture devono essere inviate a CALEFFI presso la sua sede, preferibilmente in formato elettronico, all'indirizzo e-mail "public@caleffi.it" o altro indirizzo indicato da CALEFFI.
- 3.8. La fornitura dei Beni non comporterà alcuna spesa extra o aggiuntiva (spese bancarie, spese incasso, etc.), senza specifica accettazione scritta da parte di CALEFFI; pertanto, eventuali spese extra o aggiuntive saranno detratte dal prezzo o corrispettivo, se applicate.

- 3.9. Resta inteso che CALEFFI si riserva la facoltà di compensare ogni somma convenuta con il Fornitore a titolo di prezzo o corrispettivo dei Beni con ogni altra somma o importo di cui CALEFFI è creditrice, ivi compresi gli importi per risarcimenti danni e/o rimborsi, anche per spese di difesa o assistenza legale, conseguenti a inadempimenti o ritardi del Fornitore.

4. CONSEGNA E IMBALLO

- 4.1. La consegna dei Beni presso gli stabilimenti CALEFFI dovrà avvenire, nei giorni feriali, negli orari 08.00/12.00 – 13.00/17.00.
- 4.2. CALEFFI si riserva il diritto di rifiutare le forniture in caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4.1 precedente.
- 4.3. La data, il luogo ed i termini di consegna indicati nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore comporta l'impegno irrevocabile a rispettare i termini e le date di consegna ivi indicati. La previsione di termini e condizioni di consegna differenti dalle specifiche indicate nell'Ordine richiede il preventivo accordo scritto di CALEFFI.
- 4.4. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia a CALEFFI ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i Beni tempestivamente e con la qualità richiesta. Ferme restando le condizioni "DAP" (Incoterms 2010) di cui al precedente punto 3.3.2, ed in espressa deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 Codice Civile, resta inteso e ribadito che il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i Beni al vettore o allo spedizioniere.
- 4.5. Nel caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto alla data di consegna indicata nell'Ordine, il Fornitore inoltrerà a CALEFFI tempestiva comunicazione scritta, specificando le ragioni del ritardo medesimo ed indicando i rimedi per evitarlo o ridurne gli effetti, con obbligo del Fornitore ad attenersi a tutte le istruzioni eventualmente impartite da CALEFFI per evitare o diminuire eventuali fermi di regolare attività o di produzione, fermo restando che la suddetta comunicazione del Fornitore e che le successive istruzioni eventualmente impartite da CALEFFI non esimeranno o diminuiranno le responsabilità del Fornitore o potranno avere valore di tolleranza o acquiescenza alcuna riguardo l'obbligo del medesimo del puntuale adempimento dell'Ordine e ferma restando la facoltà di CALEFFI di annullare l'Ordine, come previsto al successivo punto 4.8.2. Il Fornitore sarà pertanto considerato responsabile per tutte le ragioni di danno risultanti da questo ritardo e CALEFFI avrà la facoltà di chiedere al Fornitore, che sarà tenuto a corrispondere, il pagamento di una penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, calcolata nella misura del 1,00% (uno per cento) dell'ammontare totale dell'Ordine per ogni settimana di ritardo (o per qualsiasi porzione di essa), fino ad un massimo del 10,00% (dieci per cento) dell'ammontare totale dell'Ordine, qualunque sia l'entità e/o il tipo del Bene non consegnato, inclusa la documentazione e la certificazione relative indicata nell'Ordine.
- 4.6. Il Documento di Trasporto (di seguito, il "DDT") dei Beni dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero dell'Ordine e il *Riferimento* CALEFFI cui si riferiscono; in caso contrario, CALEFFI avrà facoltà di non accettare la consegna dei Beni e/o di annullare l'Ordine.
- 4.7. I Beni dovranno essere accompagnati, all'esterno del relativo imballaggio, o consegnati a brevi mani al personale di CALEFFI addetto al ricevimento, dal DDT e da tutta la documentazione prescritta dalle norme vigenti in materia di trasporto, di spedizione delle merci e di sicurezza stradale (vedi d. lgs. n.286/2005 e successive modifiche e integrazioni), in modo che non sia necessario il disimballo. Resta inteso che il Fornitore manleverà e terrà indenne CALEFFI da ogni e qualsiasi responsabilità, sanzioni e costi in caso d'inosservanza di dette norme, in particolare in materia di sicurezza stradale.

DAC_Condizioni Generali d'Acquisto_2012-10-03

5 di 14

- 4.8. Fermo quanto sopra, CALEFFI si riserva il diritto di respingere i Beni, rifiutare le Forniture e/o annullare l'Ordine nei seguenti casi:
- 4.8.1. Consegna parziale, in eccedenza o non conforme all'Ordine e/o al DDT o mancata esecuzione a regola d'arte del servizio o dell'opera indicati nell'Ordine;
 - 4.8.2. Mancato rispetto del termine di consegna in anticipo o in ritardo;
 - 4.8.3. Mancato rispetto di quanto previsto ai punti 4.1, 4.7 e 4.11.
- 4.9. Se la quantità dei Beni consegnata dal Fornitore è parziale rispetto a quanto convenuto nell'Ordine, il Fornitore è obbligato a fornire i beni mancanti a sue spese nei termini convenuti.
- 4.10. Se la quantità dei Beni consegnata dal Fornitore è in eccedenza rispetto a quanto convenuto nell'Ordine, CALEFFI si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di ritirare i beni eccedenti a sue spese.
- 4.11. Nessuna responsabilità sarà imputabile a CALEFFI per Beni inviati per errore, non indicati nell'Ordine e comunque in modo non conforme al medesimo, anche se consegnati e/o collocati all'interno dei magazzini di CALEFFI; il Fornitore sarà dunque obbligato al loro recupero a sua cura e spese, in conformità alle istruzioni di CALEFFI.
- 4.12. Il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura dei Beni, dovrà consegnare a CALEFFI tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio, i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, i certificati di garanzia, le schede di sicurezza, etc.), come specificato nell'Ordine.
- 4.13. Il Fornitore consegnerà i Beni con un imballaggio appropriato alle loro caratteristiche, alle modalità del loro trasporto e stoccaggio, per garantire una consegna in stato di completa integrità, privo di corpi o oggetti estranei in superficie e/o al suo interno, anche solo potenzialmente dannosi per CALEFFI, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, nonché per l'imballaggio medesimo e per i Beni. L'imballaggio sarà corredato di apposita etichettatura ed identificazione, in difetto dei quali CALEFFI potrà respingere la consegna. Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite da CALEFFI.
- 4.14. I costi di eventuali danneggiamenti e/o ammanchi che dovessero derivare, a giudizio di CALEFFI, da un imballaggio non adeguato o sufficiente, così come i costi di sostituzione dell'imballaggio perso o danneggiato, saranno imputati al Fornitore, anche se i Beni saranno presi in consegna. Fermo restando quanto previsto al punto 3.3.2 ed alle condizioni "DDP" di cui agli Incoterms 2010, i Beni e la relativa consegna restano a rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di CALEFFI.
- 4.15. Il Fornitore sarà considerato l'esclusivo responsabile per ogni e qualsiasi danno ai Beni o qualsiasi spesa extra dovuti ad imballaggio, numerazione o etichettatura incorretta o inadeguata.
- 4.16. In caso di appalto d'opera o di servizi, la consegna degli stessi s'intende da effettuarsi nel rispetto delle specifiche modalità di consegna indicate nell'Ordine. In mancanza di diversa indicazione o intesa, il luogo di prestazione dell'opera e/o dei servizi è lo stabilimento indicato nell'Ordine. Per data di effettuazione dell'opera o dei servizi, s'intende quella indicata nell'Ordine, che deve considerarsi vincolante ed essenziale; saranno ammessi differimenti e/o prestazioni anticipate esclusivamente se concordate con CALEFFI e da questa confermate per iscritto. Alla scadenza della data di esecuzione, il Fornitore sarà ritenuto automaticamente inadempiente.

5. CONTROLLO ED ACCETTAZIONE

- 5.1. L'accettazione dei Beni è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di CALEFFI al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e la regolarità della fornitura, nonché la conformità ai disegni ed alle specifiche tecniche, se ricevuti da CALEFFI, o ai campioni, se congiuntamente esaminati e conservati da CALEFFI. Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevati da CALEFFI in fase di accettazione dei Beni.
- 5.2. Al fine di evitare ogni possibile dubbio, il Fornitore dovrà segnalare tempestivamente a CALEFFI (i) eventuali difetti di chiarezza nel contenuto e/o nelle specifiche dell'Ordine, prima dell'inizio della sua esecuzione, e (ii) eventuali difetti o vizi strutturali o intrinseci nei Beni, appena detti difetti e/o vizi dovessero risultare evidenti.
- 5.3. CALEFFI si riserva di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei Beni, previo avviso; resta inteso che, nel caso di conseguente aumento dei costi, il Fornitore s'impegnerà in buona fede a contenere il più possibile il relativo importo addizionale, previo tempestivo avviso scritto a CALEFFI con l'esposizione delle ragioni e dei termini, in modo da consentire a CALEFFI di individuare i passi da prendere più opportuni, ivi compreso l'annullamento dell'Ordine.
- 5.4. Se il Fornitore intende modificare le specifiche tecniche dei Beni, dovrà inoltrare avviso scritto a CALEFFI, che si riserverà la facoltà di approvazione, restando inteso che nessuna modifica delle specifiche sarà consentita senza previa approvazione scritta di CALEFFI. In caso di appalto di servizi, il Fornitore prende atto e accetta che le forniture dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli stabilimenti e degli uffici di CALEFFI.
- 5.5. In ogni caso, in via di espressa deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1495, 1512 e 1667 CC, CALEFFI si riserva di procedere alla denuncia del vizio entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scoperta. Fatte salve le indicazioni specifiche riportate nell'Ordine, l'accettazione finale dei Beni avverrà entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di avvenuta consegna del materiale stesso, sempre che sia stata già accertata da CALEFFI la completezza della documentazione relativa a lavorazione, collaudi, prove o quanto altro richiesto nell'Ordine o negli allegati tecnici.
- 5.6. La consegna e l'eventuale pagamento dei Beni non possono in nessun caso essere considerati come accettazione dei Beni e non esonerano né diminuiscono la responsabilità e la garanzia del Fornitore circa la quantità, qualità ed idoneità all'uso, derivanti dalla presenza di vizi e difetti occulti non riscontrabili con le normali procedure di accettazione. Resta inteso che, in caso di appalto di servizi, l'accettazione deve avvenire a cura dei competenti uffici di CALEFFI ed è subordinata all'esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati anche successivamente alla loro esecuzione. Resta inoltre inteso che, in caso di appalto d'opera, l'accettazione del Bene in consegna non avrà valore di accettazione dell'opera e/o di liberazione del Fornitore di responsabilità (con conseguente passaggio del rischio), che sarà resa da CALEFFI solo in forma esplicita e solo al positivo esito delle preve verifiche e del/i collaudo/i convenuto/i.
- 5.7. L'accettazione di una consegna in ritardo di Beni non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata ad una rinuncia da parte di CALEFFI alla richiesta di risarcimento di danni, e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a CALEFFI in maniera totale e nei termini richiesti da CALEFFI.
- 5.8. CALEFFI avrà il diritto di rifiutare i Beni non conformi all'Ordine ed alle specifiche tecniche ed ai requisiti applicabili, valutando se:

- 5.8.1. Restituire al Fornitore i Beni non conformi, a cura, rischio e spese del Fornitore medesimo, oppure
- 5.8.2. Richiedere che il Fornitore provveda a recuperare detti Beni, a cura, rischio e spese del Fornitore medesimo.
- 5.9. Fatto salvo ogni diritto di CALEFFI, compreso il risarcimento di eventuali ulteriori danni e il diritto a far valere e tutelare le proprie pretese in altre sedi e con differenti strumenti di tutela, il Fornitore provvederà a sostituire prontamente i Beni non conformi senza addebitare alcuna spesa a carico di CALEFFI, ovvero rimborserà a CALEFFI eventuali somme già corrisposte in relazione ai Beni non conformi.
- 5.10. Il Fornitore sarà responsabile verso CALEFFI per qualsiasi danno, perdita, rivendicazione o azione legale derivanti dalla fornitura di Beni, anche derivanti da richieste di terzi.
- 5.11. In caso d'inadempimento del Fornitore di un Ordine e di conseguente fermo attività o fermo impianto di CALEFFI (anche solo per ispezioni, riparazioni, sostituzioni e sostituzioni di parti già impiegate nella produzione) o di esecuzione di attività ulteriore rispetto al previsto, il Fornitore corrisponderà a CALEFFI, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la relativa contestazione, (i) la somma corrispondente all'importo complessivo lordo del corrispettivo lavorativo giornaliero medio moltiplicato per il numero dei giorni di fermo, ulteriormente moltiplicato per il numero dei dipendenti di CALEFFI coinvolti dal fermo, nonché (ii) il costo complessivo dei materiali e dell'attività di CALEFFI e dei suoi incaricati necessari per porre rimedio a detta violazione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. GARANZIA

- 6.1. Il Fornitore garantisce che i Beni sono conformi a quanto indicato nell'Ordine. Se non diversamente concordato dalle Parti per iscritto, il Fornitore garantirà i beni secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi applicabili al caso, ivi comprese quelle che prevedono standard di qualità certificati (per esempio, ISO 9000 e ISO 9001 o altri standard applicabili secondo il caso). A tale specifico proposito, nel caso in cui sia prevista, dalla legge o dall'Ordine, una certificazione di qualità, prima dell'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore spedisce a CALEFFI un modello di garanzia di qualità (il "Modello"), nel quale saranno indicati (i) l'organizzazione utilizzata dal Fornitore, (ii) le funzioni svolte dai propri dipartimenti di rispettiva competenza, (iii) l'identità del responsabile del processo di garanzia di qualità e di ciascun responsabile di detti dipartimenti. Resta inteso che (i) il Fornitore comunicherà tempestivamente a CALEFFI ogni cambiamento eventualmente intervenuto riguardo le indicazioni contenute nel Modello e che (ii) CALEFFI si riserva il diritto di ispezionare i locali del Fornitore in cui avviene la produzione dei Beni, previo avviso formulato con ragionevole preavviso, per verificare il processo di certificazione ed il controllo di produzione.
- 6.2. Il Fornitore garantirà che i Beni, sia che vengano forniti dal Fornitore stesso e sia che vengano forniti da un fornitore diretto o indiretto del Fornitore stesso, sono:
- 6.2.1. Conformi alle specifiche, ai progetti, ai disegni e alle informazioni provenienti dal Fornitore (in qualunque formato) o da CALEFFI in relazione all'ordine ed accettati dal Fornitore, nonché a tutti i requisiti ed alle condizioni scritte sull'ordine d'acquisto;
- 6.2.2. Conformi alle norme imperative e/o applicabili al caso;
- 6.2.3. Di buona fattura e privi di qualsivoglia difetto apparente e/o nascosto di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di funzionamento;
- 6.2.4. Di qualità idonee all'utilizzo richiesto da CALEFFI e al quale sono destinati.

DAC_Condizioni Generali d'Acquisto_2012-10-03

8 di 14

- 6.3. Il Fornitore è responsabile per la fornitura di tutte le parti necessarie per il pieno utilizzo dei Beni, anche se non espressamente menzionate da CALEFFI.
- 6.4. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà prontamente ed a sue spese sostituire o riparare i Beni o correggere tutti i difetti o i malfunzionamenti segnalati da CALEFFI.
- 6.5. Il Fornitore fornirà a CALEFFI una garanzia di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata sui Beni durante il periodo di garanzia, con decorrenza dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione è completata con successo ed in maniera soddisfacente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile anche per le analisi e per tutte le attività addizionali, compresi i trasporti, che si renderanno necessarie in conseguenza delle denunce dei difetti e/o dei vizi ricevute dal Fornitore, dai clienti di CALEFFI o da altri terzi, in relazione alle quali rimborserà a CALEFFI i relativi costi, salvo il maggior danno.
- 6.6. Se il Fornitore non dovesse sostituire o riparare il Bene o correggere il difetto o il malfunzionamento in maniera idonea e soddisfacente, CALEFFI avrà il diritto, a sua esclusiva scelta, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, (i) di effettuare la sostituzione, la riparazione o la correzione in proprio e/o da terzi di sua fiducia, ponendo le spese ad esclusivo carico del Fornitore, oppure (ii) di ottenere dal Fornitore il rimborso totale del prezzo o il corrispettivo d'acquisto pagato per i Beni difettosi o con malfunzionamenti e restituire gli stessi.
- 6.7. In ogni caso, per ogni bene difettoso prodotto da CALEFFI e/o per ogni contestazione della clientela di CALEFFI inerente ad un suo prodotto in conseguenza di un inadempimento, di un vizio o di un difetto dei Beni, il Fornitore sarà responsabile, manleverà e terrà indenne CALEFFI per tutti i costi, le spese, i danni e le contestazioni di qualunque tipo a ciò inerenti e conseguenti, e corrisponderà a CALEFFI, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la relativa contestazione, (i) la somma corrispondente al prezzo di vendita dei beni praticato da CALEFFI alla propria clientela, oltre (ii) il 50% (cinquanta per cento) dello stesso prezzo, quale contributo di trasporto e distribuzione dei beni stessi, nonché (iii) il costo del servizio di assistenza di CALEFFI fornito alla propria clientela e (iv) ogni e qualsiasi altro costo e/o spesa sostenuti da CALEFFI in conseguenza di detto difetto dei Beni, anche per costi di recupero e/o richiamo dei beni di CALEFFI e di difesa e assistenza legale.
- 6.8. In relazione all'esecuzione dell'Ordine e per tutti i danni, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli per inquinamento e per trattamento di dati personali, e per le conseguenze negative per CALEFFI da ciò derivanti, anche verso terzi e se contestati da terzi, il Fornitore dichiara e garantisce di essere assicurato presso primaria compagnia assicuratrice e CALEFFI potrà chiedere in qualsiasi momento evidenza dell'esistenza, della validità e dell'efficacia della relativa polizza, restando inteso che il Fornitore fornirà tutta la collaborazione necessaria per consentire a CALEFFI di difendersi nel modo più efficace. La validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto 6.8 è condizione essenziale per CALEFFI; pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, l'Ordine si risolverà di diritto ex art. 1456 cc, fatto salvo il diritto di CALEFFI al risarcimento del danno.
- 6.9. Il Fornitore dichiara e riconosce che le garanzie convenute e specificate nelle CGA non escludono la validità, l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra garanzia prevista dalla legge o espressamente fornita dal Fornitore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, comunque applicabile alla fornitura dei Beni. Tali garanzie saranno valide, efficaci ed applicabili anche successivamente ad ogni ispezione, test, accettazione o pagamento svolti da parte di CALEFFI, così come ad ogni cancellazione di Ordine o di risoluzione o venir meno di accordi connessi o relativi ad un Ordine,

che in nessun caso potranno essere interpretati come tolleranza ed acquiescenza di CALEFFI rispetto ad inadempimenti, ritardi, vizi o difetti di qualità e dei Beni.

7. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

- 7.1. Il Fornitore, nella realizzazione della fornitura, s'impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n°152/2006), alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n°81/08), all'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, ed ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso della fornitura e dell'esecuzione dell'Ordine.
- 7.2. In caso di fornitura di impianti, macchine e attrezzature in genere, prodotti e/o sostanze chimiche, il Fornitore s'impegna a consegnare, contestualmente ai Beni, la documentazione attestante la conformità, l'omologazione degli stessi, le schede di sicurezza, il manuale di uso e manutenzione ed installazione e, comunque, quanto indicato nell'Ordine.
- 7.3. In caso di attività da svolgersi all'interno dei luoghi di lavoro di CALEFFI, il Fornitore s'impegna a:
- 7.3.1. Fornire e scambiare reciproche informazioni con CALEFFI, in conformità alle leggi in materia, tra le quali il d.lgs. n°81/2008, da formalizzare nell'apposito documento "*Obblighi connessi ai Contratti d'appalto, d'opera o somministrazione*", da allegare al contratto". Oppure fornire il c.d. "POS" o "PSC" (o altro modello previsto dalla legge), nel caso di *cantieri temporanei o mobili*, ai sensi del Titolo IV del d.lgs. n°81/2008.
- 7.3.2. Consegnare tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dalla vigente normativa in materia e richiamata nell'apposito documento "*Obblighi connessi ai Contratti d'appalto, d'opera o somministrazione*".
- 7.3.3. Richiedere, in caso di subappalto, esplicita autorizzazione scritta alla CALEFFI. Alle Società in subappalto si applicano integralmente tutte le osservazioni di leggi, regolamenti e comportamenti previsti dal Contratto di Appalto. In caso di subappalto non autorizzato CALEFFI avrà facoltà di recedere dal contratto d'opera o annullare l'ordine.
- 7.4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne CALEFFI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza del Fornitore delle norme e delle prescrizioni tecniche, ambientali, di sicurezza, previdenziali, d'igiene e sanitarie vigenti.
- 7.5. Informazioni più specifiche sono riportate nel documento redatto da CALEFFI, "*Condizioni Generali Gara di Appalto*" (CGGA), consegnato al Fornitore chiamato a partecipare alla gara d'appalto.

8. RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELLA POLITICA AZIENDALE

- 8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di non essere sottoposto ad alcun procedimento a suo carico per una delle fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. n°231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di ben conoscere e di cui si obbliga a conoscere e verificare tempestivamente ed in modo autonomo, senza sollecito di CALEFFI, ogni sua possibile successiva modifica.

- 8.2. Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso quanto previsto all'interno del Modello Organizzativo e del Codice Etico di CALEFFI, pubblicati sul sito web di CALEFFI (www.caleffi.it), di cui si obbliga a conoscere e verificare tempestivamente ogni possibile successivo adeguamento in modo autonomo, senza sollecito di CALEFFI.
- 8.3. Il Fornitore s'impegna a rispettare i canoni comportamentali previsti all'interno dei documenti di cui al precedente punto 8.2; in caso d'inosservanza, CALEFFI avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1456 C.C..
- 8.4. Il Fornitore dichiara inoltre di aver letto e compreso quanto contenuto all'interno della Politica Aziendale pubblicata sul sito web di CALEFFI (www.caleffi.it).

9. ANNULLAMENTO DELL'ORDINE, TERMINE E RISOLUZIONE

- 9.1. Salvo quanto previsto dalla legge, CALEFFI avrà facoltà di sospendere o annullare l'Ordine, o di recedere dall'appalto d'opera o di servizi di cui all'Ordine, in relazione a tutto o una parte dei Beni, dandone preavviso al Fornitore, prima della consegna e senza che ciò comporti ulteriori costi, spese ed obblighi di sorta a carico di CALEFFI stessa, nei seguenti casi:
- 9.1.1. qualità e/o quantità e/o tempi di consegna nell'adempimento del Fornitore non conformi all'Ordine ed insoddisfacenti per CALEFFI;
 - 9.1.2. mancata prova del Fornitore del proprio adeguamento ai canoni richiesti da CALEFFI con comunicazione scritta e comunque in caso di inadempimento o di ritardo di adempimento del Fornitore ad uno degli obblighi previsti dalle CGA e/o dall'Ordine;
 - 9.1.3. quando il Fornitore viene posto in stato di liquidazione volontaria ovvero viene ammesso ad una procedura concorsuale diversa dal fallimento, oppure cessa o sta per cessare la propria attività aziendale oppure viene interessato da una procedura di ristrutturazione o da operazioni straordinarie (ivi compresi la cessione o l'affitto d'azienda) che non consentono a CALEFFI di negoziare l'Ordine e/o il suo completamento dell'esecuzione;
 - 9.1.4. un possibile evento di forza maggiore che si protrae per un periodo superiore a 1 (un) mese.
- 9.2. Salvo quanto previsto nel presente art. 9, nelle altre clausole che prevedono la risoluzione anticipata dell'Ordine e/o la facoltà di CALEFFI dell'annullamento dell'Ordine, le CGA non saranno colpite da detta risoluzione o da detto annullamento e conserveranno la loro validità ed efficacia.

10. FORZA MAGGIORE

- 10.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti risultanti da un evento od una circostanza che esula dal suo controllo o comunque indipendente dalla sua volontà, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, incidenti, caso fortuito, atti contro lo Stato, terremoti, incendi, alluvioni, scioperi o agitazioni sindacali, sommosse, disordini civili, guerre (dichiarate o meno), richieste o atti del Governo o di autorità governative. Nel caso in cui un evento o una circostanza di questo tipo dovesse ritardare o impedire l'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore darà a CALEFFI tempestiva notizia scritta del ritardo e della ragione che lo giustifica e si conformerà alle eventuali istruzioni impartite da CALEFFI.

11. CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO

- 11.1. Il Fornitore non potrà cedere a terzi l'Ordine, né alcuno dei diritti da esso derivanti, ivi inclusa la cessione di qualsiasi credito, il subappalto e la subfornitura, comunque relativi all'Ordine, se non previa espressa autorizzazione scritta di CALEFFI.
- 11.2 Salvo quanto previsto al successivo art. 11.4, il Fornitore sarà responsabile:
- 11.1.1. della fornitura di Beni in esecuzione di un Ordine, anche se una parte degli stessi dovesse essere prodotta, anche parzialmente, da subfornitori o subappaltatori, ancorché autorizzati da CALEFFI;
- 11.1.2. del controllo e della verifica di tutti i beni, di tutte le parti e di tutti gli elementi costituenti i Beni acquisiti da subfornitori o da subappaltatori in esecuzione di un Ordine.
- 11.3 Fermo restando che ogni contratto tra il Fornitore, da un lato, e il subappaltatore o il subfornitore, dall'altro, costituisce un rapporto del tutto distinto ed autonomo rispetto all'Ordine, ogni contratto tra il Fornitore ed il subappaltatore o subfornitore previamente autorizzato da CALEFFI dovrà prevedere termini e condizioni che assicureranno che il subappaltatore e il subfornitore daranno effetto e riconosceranno i diritti e le facoltà di CALEFFI contenute nelle CGA e adempiranno gli obblighi contratti con il Fornitore affinché siano rispettati i termini e le condizioni delle CGA e dell'Ordine, anche consentendo a CALEFFI, su sua richiesta, l'accesso nei propri locali per eventuali controlli o ispezioni.
- 11.4 Nel caso di acquisto del Fornitore di parti, materiali o elementi dei Beni da subappaltatori o subfornitori indicati da CALEFFI, è ferma la piena responsabilità del Fornitore per il perfetto adempimento dell'Ordine.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 12.1. Con la CDO, il Fornitore si obbliga a cedere a CALEFFI tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ivi compresi i marchi, i brevetti, i modelli, i disegni industriali, i diritti d'autore e le informazioni riservate tecniche e commerciali (i "Diritti IP") inerenti i Beni, ricavati dal Fornitore sulla base dei documenti, delle indicazioni, dei disegni, dei modelli e delle informazioni riservate fornite da CALEFFI allo stesso Fornitore o a terzi da questo indicati ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore farà in modo che i Diritti IP creati o sviluppati da terzi in relazione all'Ordine saranno acquisiti dal Fornitore medesimo e successivamente ceduti a CALEFFI. Resta inteso che il Fornitore informerà tempestivamente CALEFFI dell'esistenza di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale di proprietà di terzi, incorporati e comunque inerenti i Beni, e avviserà CALEFFI dell'esistenza dei relativi contratti tra il Fornitore ed i terzi ed informerà CALEFFI medesima del loro contenuto.
- 12.2. Il Fornitore manterrà riservate tutte le informazioni e le esperienze commerciali e tecniche rese disponibili da CALEFFI per l'esecuzione dell'Ordine (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti o software e qualsiasi altra informazione o esperienza, di seguito, le "Informazioni"), nonché i risultati dei lavori forniti in base all'Ordine, salvo quanto già generalmente noto o facilmente accessibile agli esperti del settore. Resta inteso che il Fornitore sarà responsabile per ogni e qualsiasi diffusione illecita o comunque non autorizzata di Informazioni posta in essere da suoi dirigenti, dipendenti, preposti, commessi, collaboratori, consulenti o incaricati. Le Informazioni sono di esclusiva proprietà di CALEFFI e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente senza la previa autorizzazione di CALEFFI o senza dettagliate pattuizioni con quest'ultima, se intervenute per l'esecuzione di forniture particolari.

- 12.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di agire in conformità alle vigenti normative in materia di proprietà intellettuale ed industriale e garantisce che i Beni ed ogni loro parte non violano alcun marchio, brevetto, licenza, modello o disegno industriale, diritto d'autore o copyright o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.
- 12.4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne CALEFFI da ogni richiesta e/o azione e/o rivalsa e/o conseguenza negativa, per pretese violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, e di risarcire CALEFFI per ogni danno, perdita o pregiudizio sofferti in conseguenza ed all'esito della predetta richiesta, azione, e/o rivalsa, ivi compresi i costi di difesa.
- 12.5. Il Fornitore si impegna a non utilizzare il nome, la denominazione sociale, la ditta, i marchi ed i segni distintivi di CALEFFI ed altresì a non fare riferimento a rapporti di affari intercorrenti con CALEFFI per scopi pubblicitari, promozionali o di altra natura, senza la previa autorizzazione scritta di CALEFFI.
- 12.6. Tutti i suddetti obblighi di riservatezza del Fornitore resteranno validi ed efficaci anche a seguito dell'esaurimento, dell'esecuzione, dell'annullamento o della cessazione, per qualunque causa, dell'Ordine.

13. VALIDITÀ DELL'ORDINE E DELLE CGA

- 13.1. Nel caso in cui una o più clausole o condizioni dell'Ordine e delle presenti CGA dovessero essere dichiarate o risultare nulle, invalide o inefficaci, dette clausole o condizioni saranno ritenute come non apposte, in modo da non inficiare la validità e l'efficacia delle altre clausole e condizioni. Le parti useranno ogni ragionevole sforzo nel sostituire le clausole ritenute o dichiarate nulle, invalide o inefficaci con altre valide ed efficaci, al fine di ottenere il risultato e l'assetto d'interessi il più possibile vicino a quello determinato dalle clausole nulle, invalide o inefficaci.

14. UNICITÀ DELL'ORDINE E DELLE CGA

- 14.1. I termini e le condizioni contenuti nell'Ordine e nelle CGA costituiscono un unico accordo che supera ogni precedente intesa intervenuta con CALEFFI; in caso di discrepanza o contrasto non sanabile prevarranno le CGA.

15. PRIVACY: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 15.1. In conformità all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), CALEFFI informa che i dati personali del Fornitore (di seguito i "Dati") saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente documento, ovvero per l'adempimento di obblighi di legge o regolamenti nel rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto in materia di misure di sicurezza.
- 15.2. Il Fornitore dichiara che tutti i dati personali ricevuti da CALEFFI e acquisiti con l'esecuzione dell'Ordine saranno utilizzati solo per gli scopi relativi all'esecuzione dell'Ordine stesso ed alle CGA ed in conformità alle leggi vigenti in materia di privacy, in particolare il d. lgs. n°196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
- 15.3. L'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di CALEFFI (www.caleffi.it).

16. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 16.1. Le CGA e l'Ordine sono regolati dalla legge italiana. E' esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale dei beni mobili e di tutte le altre convenzioni internazionali in materia di vendita di merci e/o di appalto d'opera e di servizi.
- 16.2. Per ogni e qualsiasi controversia inerente, derivante o connessa con le CGA e con l'Ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara.

17. SOTTOSCRIZIONE DEL FORNITORE

- 17.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 CC, il Fornitore dichiara e sottoscrive di avere compreso tutte le clausole delle presenti CGA, ivi comprese quelle di cui:
- 17.1.1. all'art. 1.2 "OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE" – limitazione alla facoltà di opporre eccezioni);
 - 17.1.2. all'art. 2 ("ORDINI" – facoltà di recedere e di sospendere l'esecuzione);
 - 17.1.3. all'art. 3 ("PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO" – limiti alla facoltà di opporre eccezioni);
 - 17.1.4. all'art. 4 ("CONSEGNA E IMBALLO" - limitazione di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto);
 - 17.1.5. all'art. 5 ("CONTROLLO ED ACCETTAZIONE" – limitazione di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto);
 - 17.1.6. all'art.6 ("GARANZIA" – limitazione di responsabilità);
 - 17.1.7. all'art. 8.3 ("RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO CALEFFI" – clausola risolutiva espressa);
 - 17.1.8. all'art.9 ("ANNULLAMENTO DELL'ORDINE, TERMINE E RISOLUZIONE" - facoltà di recedere e di sospendere l'esecuzione);
 - 17.1.9. all'art. 11 ("CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO" – limitazione di responsabilità),
 - 17.1.10. all'art. 16.2 ("Foro competente" – deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria).